



## PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. n. 62 del 16/06/2026

Proposta n. 967/2026

**OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO PENSILE E DEI RELATIVI COLLEGAMENTI ACQUESOTTISTICI IN LOCALITA' NIVIANO DEL COMUNE DI RIVERGARO, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA, PROPOSTO DA IRETI SPA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.**

### LA PRESIDENTE

#### Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lett. a) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina misure semplificate per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale, tipologia di opera in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'opera e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

#### Preso atto che:

- in Comune di Rivergaro risultano vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- il Comune di Rivergaro ha avviato il Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. n. 24 del 21.12.2017 e s.m.i., ai fini dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), presentato da Ireti SpA, per la demolizione di un serbatoio pensile e la sua sostituzione con un nuovo serbatoio in adiacenza, ubicato in località Niviano, comportante variante ai vigenti PSC e RUE;
- il progetto risulta inserito nel programma operativo degli interventi di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (codice 2020PCIE0311) ed è sviluppato da IRETI in qualità di Ente gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Piacenza;
- l'intervento mira alla complessiva ristrutturazione del sistema acquedottistico a servizio delle frazioni di Niviano, Cà Buschi e Roveleto Landi attraverso la sostituzione dell'attuale serbatoio pensile che non è in grado di sopperire alla maggiore richiesta dall'utenza nelle ore di punta e all'accumulo dei volumi eccedenti nelle ore di minor consumo, oltre a comprendere i collegamenti idraulici al nuovo serbatoio e la realizzazione di un accesso al nuovo impianto;
- la connessa variante urbanistica è necessaria al fine di individuare cartograficamente l'opera pubblica e di classificare adeguatamente l'area interessata, in particolare:
  - nel PSC, Tav. 2 "Ambiti e trasformazioni territoriali", l'area di pertinenza della dotazione territoriale afferente al nuovo serbatoio, ad oggi ubicata in territorio rurale, viene classificata come "*URB - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti - b - Impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua*" - (CAPO IV - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI);

- nel RUE, T1a\_d "Classificazione del territorio", l'area di intervento, ad oggi ubicata in territorio rurale, verrà classificata quale "URB - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti - b - Impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua"-(art. 1.1.1); mentre per quanto concerne il serbatoio esistente che verrà demolito, esso non ha una specifica classificazione ma ricade in territorio rurale;
- con nota n. 15722 del 5.11.2025 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 30297) il Comune ha messo a disposizione gli elaborati di progetto e ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., convocando la prima seduta per il giorno 19.11.2025 e fissando altresì al 21.11.2025 il termine per la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti;
- nel corso della seduta del 19.11.2025 questa Amministrazione ha espresso la propria posizione rispetto alla completezza della documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990, così come riportato nel verbale trasmesso dal Comune con nota n. 17098 dell'11.12.2025 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 32903) unitamente a parte della documentazione amministrativa integrativa richiesta dalla Provincia stessa;
- ulteriore documentazione integrativa e alcuni pareri di competenza delle Autorità ambientali sono stati trasmessi dal Comune con nota n. 6784 del'11.5.2026 (prot. prov.le n. 12599 del 12.5.2026), mentre con nota comunale n. 8617 dell'11.6.2026 (prot. prov.le n. 16064 del 12.6.2026) è stata convocata la seduta conclusiva di Conferenza per il giorno 23.6.2026;
- il presente provvedimento provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza di servizi;

#### **Tenuto conto che:**

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, è sempre consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale, metropolitano, provinciale e comunale approvate nell'ambito della procedura di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, le quali comportino variante ai piani urbanistici formati ai sensi della legislazione previgente, quale è il caso dell'intervento in esame;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine, l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente alla formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

#### **Acquisiti agli atti:**

- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 176165 del 9.12.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 34110 del 12.12.2025);
- la nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 23027 del 22.4.2026 (pervenuta al prot. prov.le n. 10850 del 24.4.2026 in allegato a nota PEC comunale) in cui non si evidenziano aspetti di competenza;
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 11411 del 21.11.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 12599 dell'11.5.2026 in allegato alla citata nota comunale n. 6784/2026);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 200187 dell'11.11.2026 (pervenuta al prot. prov.le n. 12599 dell'11.5.2026 in allegato alla citata nota comunale n. 6784/2026);

- la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza n. 12694 del 20.11.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 12599 dell'11.5.2026 in allegato alla citata nota comunale n. 6784/2026) in cui non si evidenziano aspetti di competenza;
- la nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza n. 12930 del 10.11.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 12599 dell'11.5.2026 in allegato alla citata nota comunale n. 6784/2026) in cui non si evidenziano aspetti di competenza;

**Acquisiti** altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 274 del 5.11.2025 (parte seconda);
- attestazione della competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e trasferimento degli abitati;
- comunicazione in merito all'assenza di osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del progetto;

**Esaminata** la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, con effetti di variante al PSC e al RUE del Comune di Rivergaro;

**Condivise** le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE del Comune di Rivergaro, implicati dal progetto di realizzazione di un nuovo serbatoio pensile e relativi collegamenti acquedottistici in località Niviano, da parte di Ireti SpA:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Rivergaro, PU serbatoio Niviano", parte integrante e sostanziate del presente atto);
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Rivergaro, PU serbatoio Niviano"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive integrazioni e modifiche;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti specifici:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

- il decreto n. 4 del 19.1.2026 emanato dal Segretario generale f.f. dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che prende atto delle nuove mappature di pericolosità alluvionale relative all'avvio del III ciclo sessennale di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (2027 - 2033), anche ai fini dell'applicazione delle misure temporanee di salvaguardia disposte con deliberazione CIP n. 11 del 18.12.2025, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. n. 49/2010 di recepimento;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2024, n. 1577 di approvazione dell'"Atto di Coordinamento Tecnico, in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTRP) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale (approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010) e a Variante specifica (approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 201),

limitatamente alle parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) vigente;

- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, dello Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentita** la Segretaria generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE del Comune di Rivergaro implicati dal progetto di realizzazione di un serbatoio pensile e relativi collegamenti acquedottistici in località Niviano, da parte di Ireti SpA, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato Allegato - Rivergaro, PU serbatoio Niviano"), parte integrante e sostanziate del presente atto;

2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE del Comune di Rivergaro implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Rivergaro, PU serbatoio Niviano"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di variante al PSC e al RUE del Comune di Rivergaro implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
(PATELLI MONICA)  
con firma digitale**

## **Allegato – Rivergaro, realizzazione opera pubblica - Serbatoio – Loc. Niviano**

### **ASSENSO**

(ai sensi dell'art.53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il *“Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici - Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, comma 1, lettera a) per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra, comprensivo di variante urbanistica PSC/RUE”*, presentato da IRETI S.P.A., non presenta profili di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE**, alle seguenti condizioni:

- Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, in merito agli adempimenti riguardanti la pubblicazione ed il deposito della determinazione di conclusione della conferenza di servizi. Inoltre in riferimento alle disposizioni sopracitate, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi dovrà essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, in modo che la stessa possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 *“Atto di coordinamento tecnico ‘Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale’ (articolo 49, L.R. n. 24/2017)”*.

Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

## **PARERE MOTIVATO**

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Il Comune di Rivergaro, con note acquisite al prot. prov. le n. 30297 del 05.11.2025 e prot. prov.le n. 12599 del 11.05.2026 ha trasmesso gli elaborati relativi all'*"Approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici - Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, comma 1, lettera a) per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra, comprensivo di variante urbanistica PSC/RUE"*, presentato da IRETI S.P.A. Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune di Rivergaro, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 05.11.2025 (BURERT n. 274). Della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante, il Comune con nota assunta al prot. prov.le n. 12599 del 11.05.2026 ha comunicato che entro il termine per la presentazione di osservazioni previsto dal Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR. 24/2017, non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la

*"Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici"*, comportante variante al PSC e al RUE, presentato da IRETI S.P.A. e oggetto del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, comma 1, lettera a) avviato dal Comune di Rivergaro

Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "*VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) DELLA VARIANTE AL PSC E AL RUE*" e "*SINTESI NON TECNICA DELLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) DELLA VARIANTE AL PSC E AL RUE*", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rivergaro, inviando pareri scritti: ausl nota assunta al prot. prov.le n. 34110 del 12.12.2025; ATERSIR nota assunta al prot. prov.le n. 10850 del 24.04.2026; Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nota assunta al prot. prov.le n. 10850 del 24.04.2026; ATERSIR, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e arpae nota trasmessa dal Comune assunta al prot. prov.le n. 12599 del 11.05.2026.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come definite nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006. Le attività di valutazione e di verifica rispetto alla pianificazione sovraordinata, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici, si sono concluse con la valutazione dei potenziali impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e la definizione delle misure di mitigazione.

*"Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici", comportante variante al PSC e al RUE, presentato da IRETI S.P.A. e oggetto del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, comma 1, lettera a) avviato dal Comune di Rivergaro*

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- quadro di riferimento progettuale
- quadro di riferimento programmatico
- verifica dei vincoli sovracomunali e tavola dei vincoli
- quadro di riferimento ambientale
- valutazione dei potenziali impatti
- conclusioni.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del progetto in Variante sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante agli strumenti urbanistici vigenti, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul “Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici – Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, comma 1, lettera a) per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui sopra, comprensivo di variante urbanistica PSC/RUE, presentato da IRETI S.P.A.”  
in Variante alla pianificazione urbanistica vigente del Comune di Rivergaro, relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.**

La Variante del Comune di Rivergaro potrà quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del “procedimento unico”, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT,

*“Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per intervento di demolizione del serbatoio pensile, realizzazione nuovo serbatoio di Niviano e collegamenti acquedottistici”, comportante variante al PSC e al RUE, presentato da IRETI S.P.A. e oggetto del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, comma 1, lettera a) avviato dal Comune di Rivergaro*

delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni e le condizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- preso atto della mancata definizione di indicatori ai fini del monitoraggio, anche in considerazione della natura puntuale della variante, della finalità di interesse pubblico dell'intervento e dell'assenza di impatti ambientali significativi attesi, si garantisca il controllo degli effetti dell'intervento attraverso gli ordinari adempimenti autorizzativi, gestionali e di esercizio dell'infrastruttura;
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il soggetto proponente dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Polizia Provinciale**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 967/2026 del Servizio Territorio e urbanistica, Polizia Provinciale ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO PENSILE E DEI RELATIVI COLLEGAMENTI ACQUESOTTISTICI IN LOCALITA' NIVIANO DEL COMUNE DI RIVERGARO, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA, PROPOSTO DA IRETI SPA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 16/06/2026

Sottoscritto dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale